PROCEDURA RILASCIO

a) DICHIARAZIONE ABBANDONO

b) DICHIARAZIONE DI ESTRANEITÀ

c) DICHIARAZIONE CONTRIBUTI

ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

Ettore Vittorio Uccellini

A) Dichiarazione di abbandono (articolo 3 –comma 3 lettera e)

L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia una delle situazioni in cui i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.
Nello specifico, quando "sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali".

Il D.M. 7 novembre 2014 specifica che per autorità competenti debbano intendersi "l'autorità giudiziaria" ed i "servizi sociali".

Già il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", evidenziava all'articolo 1 bis, comma 4 lettera e), la casistica dell'abbandono del coniuge "accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Sul tema, in risposta a specifico quesito, l'I.N.P.S. esponeva che il dichiarante doveva "attivarsi, o presso il Comune o presso le autorità competenti, per segnalare e/o denunciare la situazione di irreperibilità. Solo dopo aver presentato tale denuncia può ottenere l'attestazione ISE/ISEE a prescindere dai redditi del coniuge non reperibile".
Al proposito, si richiamano sia la normativa anagrafica sia alcune risposte a specifici quesiti:

- l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
- "Si ribadisce che in caso di soggetto che risulta irreperibile all'anagrafe comunale, è sufficiente per la sua esclusione dal nucleo, ai fini ISEE l'inizio del procedimento di irreperibilità, non essendo indispensabile attendere la sua conclusione, che richiede in genere tempi lunghi. È opportuno, in tale caso, disporre le dovute segnalazioni e successivi controlli"
- "È possibile escludere dal nucleo ISEE un componente che risulta, nello stato di famiglia rilasciato dal Comune, contrassegnato con l'indicazione "per ignota dimora in data 01.08.2008 è iniziato il procedimento per la cancellazione ai sensi dell'art. 11, lettera C, DPR n. 2243 del 30/5/1989. L'Ufficiale di Anagrafe"? "Risposta: sì, essendo sufficiente l'inizio del procedimento per la cancellazione …. Si consiglia di segnalare nelle "note" in sede di acquisizione della DSU del procedimento in corso, per consentire tutte le dovute verifiche".
- "Nucleo familiare di cittadini extracomunitari così composto: moglie dichiarante e n. 2 figli minori. Il marito della dichiarante non ha più la residenza in Italia perché non ha l'originale del permesso di soggiorno e nessun Comune gli riconosce la residenza per mancanza del permesso di soggiorno rinnovato. Aveva l'ultima residenza in un Comune, dal quale lo stanno cancellando d'ufficio. Chi fa parte del nucleo?" – Risposta: "del nucleo fanno parte solo moglie e figli, essendo per il marito già stata presentata la denuncia per irreperibilità…".
- "Come comportarsi in caso di irreperibilità di un membro del nucleo familiare" – Risposta: "si precisa che è sufficiente la presentazione della ricevuta della relativa denuncia, anche se l'irreperibilità viene dichiarata solo dopo la conclusione dei dovuti accertamenti anagrafici: nelle more, nel documenti anagrafico risulta di regola la dizione "in corso di accertamento per ignota dimora o per irreperibilità".

Ciò premesso, il/la coniuge che intenda far valere la situazione di “abbandono”, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune diretta ad accertare lo stato di abbandono dell’altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale (“*Violazione degli obblighi di assistenza familiare”: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:*
  1) *malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;*
  2) *fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.*

- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di _____ di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge

- Copia di segnalazione di irreperibilità all’Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell’art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito di istruttoria e previa relazione dell’Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune certifica l’eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune comunica, il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza, l’impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

Ciò premesso, sulla base delle esperienze maturate, si propongono i seguenti strumenti di lavoro:

1. Richiesta di certificazione per abbandono del coniuge, con la specifica di documentazione probatoria da allegare all’istanza (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’abbandoni del/della coniuge, copia della querela di parte ex articolo 570 del Codice penale, copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri, copia di segnalazione di irreperibilità all’Anagrafe del Comune di residenza.
2. Dichiarazione del Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune.
3. Comunicazione del Responsabile del Servizi/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di impossibilità a dichiarare lo stato di abbandono.

Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell’anno successivo alla loro presentazione.

B) Dichiarazione di estraneità

➢ Articolo 6, comma 3 – lettera b)

L'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, le regole per le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione in ambiente residenziale a ciclo continuativo. In particolare, si evidenzia che "in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare …, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza…La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 (disabilità);
2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (**da allegare obbligatoriamente**), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- Altra documentazione probatoria.

Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza,

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune:

- della sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- della impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

➢ Articolo 7, comma 1 – lettera e)

L'articolo 7 del D.P.C.M. 159/2013 esplicita le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio.
Il genitore fa parte del nucleo familiare del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ex articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

Ciò premesso, il genitore che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei minore/i. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore (**da allegare obbligatoriamente**), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale

Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza,

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della:

- sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

Ciò premesso, sulla base delle esperienze maturate, si propongono i seguenti strumenti di lavoro:

1. Richiesta di certificazione estraneità, con la specifica di documentazione probatoria da allegare all'istanza.
2. Dichiarazione del Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune.
3. Comunicazione del Responsabile del Servizi/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di impossibilità a dichiarare lo stato di estraneità.

Gli atti del Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune saranno definiti positivamente e nei tempi previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i. solo nel caso in cui dall'esame della documentazione prodotta, dagli eventuali accertamenti effettuati e dalla relazione dell'Assistente Sociale di riferimento dovesse emergere la inconfutabilità della situazione di estraneità.

Gli atti di accertamento della estraneità mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione (data di validità delle D.S.U.).

C) Dichiarazione contributi

L'articolo 4 del D.P.C.M. 159/2013 al comma 2 stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

a. reddito complessivo ai fini IRPEF;
b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a).

I redditi e gli importi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Pertanto, per la D.S.U. da presentare nel 2015, dovranno essere considerati i contributi erogati nel 2013, mentre per La D.S.U. che dovrà essere presentata nel 2016, dovranno essere considerati i contributi erogati nel 2014.

QUALI CONTRIBUTI

Estratto D.M. 7 novembre 2014 – Istruzioni per la compilazione D.S.U.

…omissis…

6.5. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS

Occorre indicare i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS.
Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati **a titolo di rimborso spese,** poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.
A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.
Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni.

Contributi da certificare (a titolo esemplificativo)

- **Contributi di integrazione reddito**
- **Assegno di cura generico per assistenza familiare**
- **Contributo spese sanitarie Comune**
- **Contributo spese scolastiche Comune**
- **Contributo utenze domestiche Comune**
- **Contributo in conto canone di locazione**
- **Bonus bebè Comune**
- **Contributo in conto integrazione retta R.S.A.**
- **Contributo in conto integrazione retta R.S.D.**
- **Contributo mutuo giovani coppie Comune**
- **Contributi motivazionali o assistenziali a fronte lavori di utilità sociale**
- **Borse di studio**

Estratto risposte quesiti (Fonte Ministero Lavoro ed I.N.P.S.)

Numero	Data	Domanda	Risposta
FC4_8	**11.03.2015**	Il contributo affitto erogato dal Comune di competenza deve essere riportato in DSU?	Si, deve essere riportato in DSU in quanto il contributo affitto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile a una riduzioni alla compartecipazione al costo di servizi.
FC4_9	**11.03.2015**	Il contributo Home Care Premium deve essere inserito nella DSU? Se sì dove?	Il contributo Home Care Premium non è rilevato da INPS e non va indicato nella DSU poiché si tratta di somme corrisposte a titolo di rimborso spese per l'acquisto di beni o servizi
FC4_12	**11.03.2015**	L'assegno di cura che va inserito nell'ISEE (non erogato da INPS) e che va indicato (se non rendicontato) in FC4 può essere erogato direttamente alla persona disabile oppure ad un suo familiare o ad altre persone che assistono il disabile. ES: figlia che non è nel nucleo del disabile. Chi lo deve dichiarare?	Questo assegno di cura se non rendicontato verrà inserito nel quadro FC4 del componente che direttamente lo percepisce (il disabile o il familiare o altra persona che assiste il disabile). Nell'esempio l'assegno di cura verrà inserito nella DSU della figlia

FC4_13	**11.03.2015**	In seguito al terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna a maggio 2012, tanti Comuni hanno erogato ai cittadini che risiedevano in alloggi diventati totalmente o parzialmente inagibili e per i quali è stata disposta ordinanza di sgombero totale – parziale --temporanea, contributi assistenziali di varie tipologie. Alcuni di esse a me verrebbe da dire che non sono da dichiarare perché sono contributi erogati a titolo di rimborso spese … ma su latri come il CAS (contributo autonoma sistemazione), che è un reddito esente ai fini Irpef, ho dei dubbi. Ovviamente, le modalità di comportamento dei Comuni non sono omogenee.	Si condivide l'osservazione, ad oggi se verifichiamo che il contributo è erogato come rimborso spese non deve essere inserito, altrimenti sì.

Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare, in sede di compilazione della D.S.U., la quota di contributi e/o benefici erogati dal Comune, sarà presentata specifica istanza da parte della persona interessata, con rilascio della certificazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Ciò premesso, sulla base delle esperienze maturate, si propongono i seguenti strumenti di lavoro:

1. Richiesta di certificazione contributi
2. Dichiarazione del Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune.